

come si debba adempiere all'obbligo della tassa, avrebbe ragione l'onorevole Curioni, se non vi fosse la disposizione dell'articolo 68 che già provvede; nel regolamento sarà il caso di tener conto dell'osservazione fatta oggi dall'onorevole Curioni.

PRESIDENTE. Al secondo capoverso dell'articolo 43 vi è un emendamento proposto dall'onorevole Curioni ed accettato dall'onorevole ministro di agricoltura.

Il secondo capoverso sarebbe così modificato:

« Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè sia stato sottoposto alla tassa stabilita dalla presente legge ».

Pongo a partito l'articolo 43 così modificato.

(È approvato).

Art. 44.

Per i contratti conclusi coll'intervento di mediatori iscritti, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegna o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso mediante lettera raccomandata a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, nè esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime. Quando le operazioni risultino compensate, il Sindacato rilascia il certificato di credito per la differenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza.

CARNAZZA. Le parole della prima parte dell'articolo: « Purchè il contratto porti la

firma della parte inadempiente » mi pare che sieno, da una parte superflue, dall'altra dannose.

Che il contratto non adempiuto possa dar luogo alla risoluzione coattiva, lo sappiamo, perchè è già nel Codice di commercio il quale, nel suo articolo 72, applica precisamente le disposizioni intorno alla risoluzione dei contratti stipulati nelle forme stabilite per i contratti di borsa. Di modo che, parlare di queste liquidazioni coattive nell'articolo 44 di questa legge, è cosa superflua.

È cosa dannosa poi, perchè, si potrà dire che, solo perchè manca la firma della parte inadempiente, il contratto non produce tutte le conseguenze che un contratto validamente stipulato produce?

Ma basterà che il contratto sia firmato dal mediatore, cioè perfezionato con una delle forme con cui i contratti di borsa si perfezionano, perchè la liquidazione coattiva possa chiedersi, senza bisogno che ci sia la firma della parte inadempiente.

Ritengo quindi che queste parole siano una superfluità di fronte alle disposizioni dell'articolo 72 del Codice di commercio, ed una limitazione dannosa al principio generale in materia di contratti.

Se il ministro e la Commissione crederranno di sopprimere queste parole, faranno credo un bene alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

CURIONI. A me pare che l'osservazione fatta dall'egregio collega Carnazza non possa essere accolta, senza andare a scuotere il concetto della legge. O si tratta di contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio, e allora è tra di essi che si deve scambiare la firma e tutto quello che occorre, ma la disposizione del capoverso riguarda essenzialmente i contratti che sono conclusi direttamente fra le parti contraenti. Ora, se si ammettesse che il foglietto bollato non fosse firmato dalle due parti, io, in qualunque momento, avendo nelle mie mani il pezzo del foglietto, ci metto la firma, e non è necessaria la firma dell'altro, e così la legge rimane elusa. Imperocchè, intendiamoci bene, qui è proprio il caso di dire: passata la festa, gabbati tutti i santi.

Una volta che il contratto ha avuto la sua perfezione, che il venditore abbia venduto e consegnati i titoli, che il compratore li abbia messi in tasca, è un affare finito.